

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE

e contestuale istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

del Prof. FERRALORO Antonino, nato a Messina, il 10.03.1961 (c.f. FRRNNN61C10F158G),
ivi residente, in Via dei Mille, 272, domiciliato in Messina, Via San Sebastiano, n.19, presso lo
studio dell'Avv. Francesco COSTANTINO (C.F.:CSTFNC64B19F158E- pec:
avv.f.costantino64@pec.giuffre.it - fax:090675588), dal quale è rappresentato e difeso giusta
procura rilasciata con atto separato ed inviato unitamente al presente ricorso mediante la stessa
busta telematica - ricorrente -

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (C.F.: 8018525088), in persona
del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato per legge presso
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221, n.65- PEC:
messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA - in persona del Direttore p.t., con sede in Palermo, Via Giovanni
Fattori, n.60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei
Mille, is. 221, n.65- PEC: messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO VIII -Ambito Territoriale
Provinciale di Messina in persona del Direttore p.t. , con sede in Messina, Via S.Paolo, is.36,
domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Messina, via dei Mille, is. 221,
n.65- PEC: messina@mailcert.avvocaturastato.it;
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO - in persona del Direttore p.t.,
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA Ambito Territoriale Provinciale di

- pec: avv.f.costantino64@pec.giuffre.it -



Roma - in persona del Direttore p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020 dell'ambito spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultimo.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

- La legge n.107/2015, denominata *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti di legge”* - in breve c.d. Legge della “Buona Scuola” - ha autorizzato il MIUR ad attuare per l'a.s. 2015/2016 *“un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. 16/04/1994 n. 297 (vd. Art. 1, comma 95 L. 107/15).*
- Essendo in possesso dei requisiti richiesti, il ricorrente produceva domanda nei termini di cui alla legge n. 107/15 e veniva così assunto, ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera c), in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado - Discipline Giuridiche ed Economiche (ex A019 ora A046) -, per l'anno scolastico 2015/2016 (con decorrenza giuridica dall'1.09.2015), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.
- a seguito della suddetta assunzione, veniva assegnato per l'a.s. 2015/16 all'Ambito Territoriale di Messina, presso II.S. “Minutoli” di Messina, come da sua richiesta;
- successivamente, a seguito di domanda (obbligatoria) di mobilità nazionale, nonostante la richiesta di conferma nell'ambito di immissione in ruolo, con PEC del 13/08/2016, il MIUR



comunicava al ricorrente che, stante la carenza di posti disponibili nella Provincia di Messina, si procedeva all'assegnazione dello stesso, quale sede definitiva, nell'ambito territoriale Lazio 0003, Roma, presso l'Istituto Istruzione Superiore “Europa – Virginia Woolf” di Roma;

- il punteggio attribuitogli era errato in quanto non teneva conto del servizio pre-ruolo prestato presso l'istituto B. Virzi di Sant'Agata di Militello per 4 anni per un totale di 12 punti che aggiunti a quelli riconosciuti (42.0+6) gli avrebbero consentito di ottenere l'assegnazione di uno dei posti allora disponibili nell'Ambito della Provincia di Messina o in quelli vicini;

- analogamente, il ricorrente partecipava alle operazioni di mobilità 2016/17, 2017/18, 2018/19, senza ottenere l'assegnazione negli ambiti territoriali richiesti secondo l'ordine di preferenza indicato nelle rispettive domande, sempre in conseguenza del mancato riconoscimento del punteggio relativo al servizio pre-ruolo in scuola paritaria;

- attualmente risulta titolare su ambito A001 Roma, Istituto “Vincenzo Gioberti”, e svolge servizio in utilizzazione provvisoria presso l'I.S. ITET T. LAMPEDUSA di Sant'Agata Militello: il che giustifica la proposizione del presente ricorso innanzi al Giudice adito, in cui ricade la sede di ultimo servizio del Prof. Ferraloro;

- il ricorrente, nel mese di aprile 2019, partecipava alla mobilità interprovinciale la cui disciplina si rinviene nel C.C.N.I. per il personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 06/03/2019 per il triennio 2019/2020, 2020/21 e 2021/22 (vd. ALLEGATO 2 ove sono riportate le tabelle di valutazione dei titoli ovvero dell'anzianità di servizio e dei titoli generali oltre che le c.d. “NOTE COMUNI” con ulteriori indicazioni esplicative delle suddette tabelle) e successivamente nell'O.M. n.203 del 08/03/2019.

Nella domanda di mobilità interprovinciale, il ricorrente indicava tutti i servizi svolti ed i titoli conseguiti, allegando, altresì, una dichiarazione in cui chiedeva il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria negli anni scolastici 2002/03, 2003/04, 2005/06 e 2013/14, presso l'Istituto Paritario “B. Virzi” di Sant'Agata Militello (come già fatto, per la verità,



anche nelle precedenti domande di mobilità successiva all'immissione in ruolo). Indicava, infine, quali sedi preferite il Comune di Messina, la Provincia di Messina e ulteriormente tutte le province della Sicilia e il Comune di Reggio Calabria, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità;

- con nota inviata a mezzo posta elettronica, il MIUR, e per esso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, comunicava il punteggio attribuito al ricorrente nella misura di punti **98+6** (per eventuale ricongiungimento al coniuge), senza prendere in alcuna considerazione tutti gli anni di servizio pre-ruolo prestati dal ricorrente presso gli Istituti di Scuola Paritaria che da soli avrebbero comportato un punteggio aggiuntivo di **24.0**.

- Avverso detta comunicazione, il Prof. Ferraloro presentava reclamo, entro i termini di legge, in esito al quale riceveva dal competente Ufficio un riscontro via mail del 24/06/2019, col quale, in buona sostanza, si confermava il diniego del movimento richiesto per l'a.s. 2019/2020 sulla base di elaborazioni derivate da *"procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati"*.

Orbene, dal Bollettino dei movimenti pubblicati e da riscontri effettuati, si è già avuto modo di verificare che hanno ottenuto trasferimento interprovinciale i Professori Francesco Modica con punti 102 (peraltro quasi tutti riconosciuti su scuola paritaria!!!) e Roberta Agrusa, con punti 120, nelle scuole della Provincia di Ragusa.

Ciò solo rende lampante il grave pregiudizio subito dal ricorrente in difetto del riconoscimento del servizio prestato nella scuola paritaria; è, infatti, incontestabile che nel caso di attribuzione del giusto punteggio di 122 punti + 6 eventuali di ricongiungimento, il Prof. Ferraloro avrebbe avuto diritto al movimento richiesto con precedenza sui colleghi sopra menzionati, che l'hanno in tal guisa ottenuto.

Senza dire che anche a voler prescindere dalla effettiva possibilità di trasferimento e cioè anche se la corretta attribuzione del punteggio non dovesse esitare in un trasferimento nelle sedi prescelte (per mancanza di posti etc.) va affermato, in ogni caso, il pieno diritto del ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, in esso computando anche il servizio pre-ruolo nella scuola paritaria, ai



fini dell'esatta ricostruzione della carriera.

In definitiva, non v'è chi non veda come il comportamento della P.A., reiteratosi all'evidenza negli anni 2016/17, 2017/18, 2018/19 e infine 2019/20, che non ha consentito al ricorrente di ottenere il trasferimento secondo l'ordine di preferenza manifestato nelle relative domande di mobilità interprovinciale, costringendolo alla permanenza nella scuola di assegnazione – e dunque a ben 700 Km di distanza dalla sedi indicate – debba ritenersi illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti soggettivi per i seguenti

MOTIVI

MANCATA VALUTAZIONE SIA AI FINI DELLA MOBILITA' CHE DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO IN SCUOLA PARITARIA.

Va innanzitutto rilevata la palese illegittimità della richiamata normativa contrattuale: in particolare, il riferimento va alle c.d. "NOTE COMUNI" riportate in calce alla "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D'UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE" del CCNI, le quali nel disporre che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"* violano la legge **10 marzo 2000 n. 62**, introduttiva della parità scolastica.

L'art. 1, I comma, della citata legge prevede, infatti, che: *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e il II comma: *"...Si definiscono scuole paritarie a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola dell'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6".*

Nell'ottica di dare piena attuazione a questo principio generale di equiparazione delle scuole private a quelle statali va poi inquadrato il rigido e severo sistema di controlli apprestato dallo Stato. Si



veda a tal uopo la Circolare Ministeriale n.163/2000 che ha previsto l'obbligo per gli istituti scolastici privati che intendano ottenere il riconoscimento di scuola paritaria di *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione"* e, altresì, che *"il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*.

La legge, dunque, riconosce l'equiparazione in favore degli Istituti richiedenti alla condizione che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.

Giova evidenziare, per inciso, che nel caso specifico, l'Istituto Paritario "B. Virzi" di Sant'Agata Militello, ove il ricorrente ha svolto la sua attività pre-ruolo negli anni 2002/03, 2003/04, 2005/06 e 2013/2014, con Decreti Assessoriali n. 409/XI del 23/04/2002 (Tecnico per Geometri) e n.1059/XI del 13/12/2002 (Liceo delle Scienze Sociali) ha avuto riconosciuta la parità dall'a.s. 2002/2003; logico corollario è che alla luce dei principi di legge sopra evidenziati il ricorrente avrebbe avuto, come in effetti ha, il pieno diritto a vedere riconosciuti tali anni di servizio e quindi ad ottenere il movimento richiesto.

Il superiore principio trova, in ogni caso, ulteriore conferma anche nella previsione di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 che ha previsto che *"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62 sono valutabili nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*. L'efficacia di tale disposizione legislativa, peraltro, non può essere limitata alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma va estesa ragionevolmente in via analogica (in forza dell'art. 12, co. 2, delle "Disposizioni sulla legge in generale") anche alla mobilità del personale medesimo e alla ricostruzione di carriera.

E non solo.

Ulteriori conferme circa il pieno operare nel nostro ordinamento giuridico del principio di equiparazione a tutti gli effetti di legge della scuola privata a quella statale si rinvencono:



STUDIO LEGALE

Avv. Francesco COSTANTINO
Via San Sebastiano, n° 19
tel./fax: 090675588 - 98122 MESSINA

-nella giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarire come *"la parificazione di servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, n. 102/2002);

-nel parere della Ragioneria Generale dello Stato n.0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 *"mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.Lgs. 16/4/1994, n.297"* (Vd.Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

E sempre nel medesimo solco, va segnalato il copioso contributo della giurisprudenza giuslavorista. In argomento si segnala Trib. di Milano sez. Lavoro n. 66/2017.: *"I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali". Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. PQM il Tribunale di Milano in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando.... Ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni del CCNI per la mobilità del personale docente anno scolastico 2016/2017*



nella parte in cui dispone che il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile. Valutare nella graduatoria per la mobilità anno scolastico 2016/2017 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2000/2001 all'anno 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 40 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità con conseguente aggiornamento".

Ancora, con sentenze n. 2652 e 2651 del 16.3.2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento ai fini della mobilità e della formazione della graduatoria in relazione al servizio di insegnamento pre-ruolo nelle scuole paritarie.

Anche il Tribunale di Napoli con ordinanza n. 16877/2016 del 06/09/16 ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria espressamente statuendo: *"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente".*

Non ultime tutta una serie di ulteriori pronunce in cui i vari Giudici del Lavoro chiamati a pronunciarsi hanno riconosciuto l'illegittimità di tale normativa ordinando, per l'effetto, alle amministrazioni scolastiche convenute, previa disapplicazione della normativa stessa, la rettifica del punteggio dell'insegnante con conseguente attribuzione del punteggio ottenuto per servizi pre-ruolo prestati presso scuole paritarie. (vd. anche Tribunale di Patti sent. n. 1541/2018, Tribunale di Patti sent. n. 565/2019, Tribunale di Palermo sent. n. 2320/2019, TAR LAZIO 8/01/2019, Tribunale di Velletri sent. n.49/2019, Tribunale di Lecce sent. del 16/01/2019, Tribunale di Catania sent. n. 732/2019, Tribunale di Palermo sent. n. 1142/2019.).

* * *



Per le su esposte ragioni, in ossequio alle norme richiamate nonché alla luce delle plurime pronunce giurisprudenziali, il servizio prestato dai docenti in pre-ruolo nelle scuole paritarie deve essere riconosciuto e valutato al pari di quello statale, anche con riguardo alla procedura di mobilità a.s. 2019/20, oltre che in maniera definitiva e ai fini della ricostruzione della carriera. Conseguentemente il ricorrente, in forza di tale punteggio, ovvero 122 punti + 6 punti per il comune di ricongiungimento al coniuge, avrebbe dovuto ottenere il trasferimento da Roma verso uno degli ambiti elencati nella domanda di mobilità 2019/2020 e/o comunque ottenere il riconoscimento del suddetto punteggio quale diritto acquisito per tutti i fini previsti dalla legge.

Va pure osservato e ribadito, sotto altro profilo, che la normativa, sulla base della quale il MIUR (e per esso gli uffici territoriali scolastici competenti) non ha considerato e riconosciuto il punteggio siccome sopra ricostruito e quantificato, risulta essere sicuramente di rango inferiore rispetto alla normativa statale che, invece, riconosce l'assoluta eguaglianza e pariteticità tra la scuola statale e quelle che, non a caso, sono definite dalla stessa legge paritarie.

E ancora, la normativa di cui si chiede la disapplicazione conduce alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione essendo palesemente contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della P.A. a causa della chiara discriminazione (pure censurata in ambito Europeo) dell'insegnante, sia ai fini della domanda di mobilità che della ricostruzione della carriera, essendo i servizi prestati presso le scuole paritarie equiparati a quelli prestati presso istituzioni scolastiche statali.

DOMANDA CAUTELARE.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c.

Sul "*fumus boni juris*" del ricorso non sussistono dubbi atteso che le disposizioni normative richiamate e l'univoco orientamento giurisprudenziale hanno sancito la totale e indiscussa equiparazione tra il servizio di insegnamento prestato presso le scuole paritarie rispetto a quello



prestato presso le istituzioni scolastiche statali. Ne discende che le disposizioni del CCNI 2019 e dei precedenti sulla mobilità si pongono in evidente contrasto con la legge e dovranno essere disapplicate dal Giudice adito poichè, in caso contrario, sarebbe palese la violazione della normativa in materia di scuole paritarie e immanente il contrasto con interessi tutelati costituzionalmente quali il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e quello di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

E' indubbio, infatti, che il servizio prestato dall'insegnante presso scuole paritarie ha per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quello prestato presso istituti scolastici statali. Allo stato dei fatti la graduatoria delle operazioni di mobilità interprovinciale dei docenti nell'a.s. 2019/20 che hanno chiesto come sede l'assegnazione di un Ambito Territoriale della Sicilia non rispetta affatto, come dovrebbe, l'ordine di punteggio; se così fosse stato, il ricorrente, con i suoi 122+6 punti, avrebbe dovuto essere assegnato nella Provincia di Messina o di Ragusa e non rimanere nella Provincia di Roma!

Per quanto riguarda il *"periculum in mora"*, è del tutto evidente che il mancato accoglimento della presente istanza determinerebbe un danno grave e irreparabile per il ricorrente, attesi i tempi della giustizia e la imminente scadenza del 31/08/2019 (data in cui avrà termine l'utilizzazione provvisoria del ricorrente).

Il Prof. Ferraloro, infatti, dal prossimo 01 settembre 2019 si vedrà costretto al trasferimento a Roma, sede di assegnazione definitiva, atteso il mancato movimento presso una delle scuole o degli ambiti o province indicate nella domanda di mobilità; ciò con grave disagio psicofisico per lo stesso, già riconosciuto invalido civile dal 1989, il cui quadro patologico si è ulteriormente aggravato come da certificazione medica allegata (vd. cert. cardiologico II Classe NYHA e referto RX). E non solo.

Il Prof. Ferraloro è, infatti, padre di due figli minorenni entrambi in età critica (Marco, 17 anni e Vera 11 anni) e non v'è dubbio che l'imminente trasferimento del ricorrente imporrebbe un grave



e ingiusto pregiudizio per l'unità stessa della famiglia e, soprattutto, per i figli che si vedrebbero di colpo privati della "guida" sicura e autorevole che solo un padre è in grado di dare. Per di più, si evidenzia anche il grave danno economico cui il ricorrente andrebbe incontro dovendo affrontare la spese per trasferimento a Roma, le spese per l'affitto di una casa e, necessariamente, le spese per i continui viaggi da e per la Sicilia, oltre che per esigenze di famiglia, anche per continuare a far fronte agli impegni e agli oneri legati alla attività professionale di avvocato che svolge nel Foro di Messina e di Patti sin dal 1997 (attività compatibile con quella di docente a tempo indeterminato ai sensi del combinato disposto degli art. 19 legge n. 2471/2012 e 578, comma 15 D. Lgs n.297/1994), che in caso contrario rischierebbe di essere gravemente compromessa, con inevitabili ripercussioni sul ricorrente, stante l'impossibilità in tal guisa di dare piena realizzazione alla propria personalità, al progetto di vita, alle aspettative per sé e la famiglia.

Infine, si aggiunge ulteriormente la concreta necessità che ha il ricorrente di prestare assistenza all'anziana madre (di anni 86, vedova) in precarie condizioni di salute e titolare di indennità di accompagnamento.

Sono evidenti, pertanto, le ragioni che rendono grave ed irreparabile il pregiudizio a causa della concreta lesione di diritti e/o beni essenziali della vita e che fondano la richiesta di provvedimento d'urgenza.

Tutto ciò premesso e ritenuto il Prof. Antonino Ferraloro, come sopra rappresentato e difeso, chiede l'accoglimento delle seguenti

DOMANDE

1. **IN VIA PRELIMINARE E URGENTE**, in pendenza del ricorso – ove del caso, anche *"inaudita altera parte"* – rilevata l'esistenza dei presupposti e delle condizioni dell'azione cautelare relativamente ai richiesti requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, sospendere l'assegnazione definitiva presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Istituto "Vincenzo Gioberti" di Roma, operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni, assegnando,



anche temporaneamente e con riserva, il Prof. Antonino Ferraloro presso l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, nella Provincia di Messina o nella Provincia di Ragusa e/o comunque secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare:

2. **NEL MERITO**, alla luce degli elementi di diritto sopra esposti, previa disapplicazione dell'**ALLEGATO 2 "Tabella di valutazione dei titoli"** al **CCNI mobilità** per l'anno 2019/20 (e per i precedenti sopra richiamati), nella parte in cui per la valutazione dei titoli di servizio, prevede il riconoscimento di ogni anno di servizio pre-ruolo, purchè lo stesso sia riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e quindi di fatto, escludendo, per relationem il servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, nonché della disposizione **"Note Comuni"** allegate al CCNI mobilità, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera"*, **ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2019/2020 (e precedenti), del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale.
3. Ordinare, pertanto, alle Amministrazioni convenute la revisione e la rettifica del punteggio spettante al ricorrente inserendo, anche ai fini della graduatoria, dell'espletamento della procedura relativa alla mobilità per gli anni 2019/20 e della ricostruzione della carriera, il servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria negli anni scolastici 2002/03, 2003/04, 2005/06 e 2013/14, presso l'Istituto Paritario B. Virzì di Sant'Agata Militello (ME), così integrando il punteggio riconosciuto (98+6) con altri 24.0 punti per un totale di 122.0+6.
4. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni convenute, sulla scorta del punteggio corretto, l'assegnazione del ricorrente come sede definitiva nella Provincia di Messina o nella



Provincia di Ragusa e/o comunque secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, valutando, inoltre, la precedenza del prof. Ferraloro, in quanto invalido civile (vedi documento allegato);

5. Condannare il MIUR al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con ogni più ampia riserva di ogni diritto e ragione.

Salvis juribus.

Si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile e che, in base alla materia di lavoro, il contributo dovuto è di € 259,00, che è stato versato mediante marca Lottomatica.

Si producono i seguenti allegati:

- 1) Procura alle liti;
- 2) copia contributo unificato di €259,00;
- 3) copia domanda trasferimento scuola secondaria di II grado a.s. 2019_20;
- 4) istanze riconoscimento scuola paritaria 2016_2017_2019;
- 5) copia "ALLEGATI D";
- 6) copia certificato di servizio Scuola Paritaria "B.Virzi";
- 7) copia Bollettino Trasferimenti Scuola II grado;
- 8) copia O.M. n. 203/19 dell'8.03.2019;
- 9) copia del CCNI sulla mobilità del 06/03/2019;
- 10) copia iscrizione elenco Invalidi civili;
- 11) copia lettera notifica trasferimento scuola secondaria II grado_UFF. SCOL._ROMA;
- 12) copia atto di reclamo;
- 13) copia ricevuta protocollo reclamo;
- 14) copia comunicazione MIUR su procedura mobilità del 24/06/2019;
- 15) copia PEC MIUR assegnazione sede 2016;
- 16) copia Sentenza Tribunale di Patti n. 1541/2018;
- 17) copia Sentenza Tribunale di Palermo n. 2320/2019;



18) copia Sentenza Tribunale di Catania n. 732/2019;

19) copia Sent. Trib. di Velletri n. 49/2019;

20) certificato servizio ITET "Tomas di Lampedusa";

21) domande mobilità 2016-2017-2018

22) doc. sanitaria.

Messina, 04/07/2019

Avv. Francesco Costantino

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore, rappresentante e difensore del Prof. Antonino Ferraloro per mandato in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità;

Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto, tra gli altri, l'impugnazione delle graduatorie definitive della mobilità a.s. 2019/20, previa loro disapplicazione, relativamente alla classe di concorso A046- Scienze Giuridico-Economiche aventi ad oggetto il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado a seguito del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;

- ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso in oggetto deve essere notificato a tutti i docenti iscritti nelle graduatorie di mobilità per il trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria di II grado per l'anno scolastico 2019/2020 dell'ambito spettante al ricorrente in base al corretto punteggio di mobilità ed alle preferenze espresse, classe di concorso A046 Scienze Giuridico-Economiche, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente nella graduatoria di sua spettanza sarebbero scavalcati in graduatoria da quest'ultimo;



- vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

FA ISTANZA AL GIUDICE ADITO

di autorizzare, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR, nonché sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e degli Uffici Scolastici Provinciali di Roma e Messina; quanto alle Amministrazioni convenute con mezzi ordinari.

Messina, 04/07/2019

Avv. Francesco Costantino



STUDIO LEGALE

AVV. FRANCESCO COSTANTINO
Via San Sebastiano, n° 19
tel./fax: 090675588 - 98122 MESSINA

